

N. 100153/03 Reg.Gen.

Sent N.

REPUBLICCA ITALIANA

N. 3664 Cra
N. 1208 Rep.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho – in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alberto Pezzoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2003

Trattenuta in decisione all'udienza del 05 aprile 2006

T R A

[Redacted name]

[Redacted name]

elettivamente domiciliata in Rho - borgo Kennedy n. 4,
presso lo studio dell'av. Mauro Rezzonico, che la
rappresenta e difende giusta delega a merfue
dell'atto di citazione.

ATTICI

E

[Redacted name]

elettivamente domiciliato in [Redacted] alle

[Redacted] presso lo studio dell'av. [Redacted]

6

[REDACTED], che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce alle copie notificate dell'atto
di citazione

CONVENUTO

OGGETTO: Rimozione opere abusive.



R
RI
N
LI
DI
FA
TA
E

CONCLUSIONI PER LE ATTRAICI.

“ Voglia l' Ill. mo Giudice Mio, con
honoris reiectis, con giudicare;

NEL MERITO: primo accertamento della fondatezza
delle domande, condannare il convenuto alle
risposioni dei menzionati abusi per cui è causa
e/o al risarcimento dei danni, de liquidarsi in
sepreto giudizioso, con ogni ulteriore conseguente
nomine.

Con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: dispone il richiamo del CTU
e chiarimenti, per i motivi di cui alle note critiche
29.09.2004; respingere, ove ritenuti, i capitoli di
prova avversari non ammessi.”

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO.

- “ 1) RESPINGERE le domande avversarie,
in quanto infondate in fatto e in diritto.
2) CONDANNARE le attrici alle rifusione di spese,
diritti ed oneri di causa,
3) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammessi
e prova per interrogatorio formale e a prova diretta
e ulteriore per terzi individuati nei capitoli formali
letti e formali.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato in data 19.02.2003

[redacted] e [redacted] proprietarie di
 una villetta unifamiliare sita in [redacted] alle via
 [redacted] n. [redacted] convenivano in giudizio davanti
 al Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho,
 il conferente [redacted] per sentirlo condannare
 alle rimozioni di alcuni manufatti abusivamente
 realizzati nelle sue proprietà e, in particolare, di due
 comuni prismi nelle coperture di un'unità local' edi-
 ficata in appoggio alla recinzione divisorie e di un
 fessio, anch'esso costruito e confuso.

Costituentosi con confere di risposte in data
 03.04.2003 il conferente [redacted] chiedeva il rigetto
 delle domande.

Nel corso della fase processuale istruttoria
 venivano assunte le prove orali chieste dalle parti,
 nei limiti ammessi dal giudice con provvedimento in
 data 30.12.2003. Veniva, altresì, espletata una CTU
 volte a verificare, principalmente, la regolarità delle
 opere in contestazione, con riferimento sia ai disegni
 professionali approvati dal Comune che alle norme cir-
 colistiche e regolamentari in materia di distanze le-
 gali e tutela della proprietà.

All'udienza del 05.04.2005 i promotori delle
 parti presentavano le rispettive conclusioni definitive. Il
 giudice riteneva le cause in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE.

3

A) Questo è due cenni realizzati dal con-
unto.

Le mura di mampè in cemento, che fungono da
mura di protezione e servizio dell'impianto tecnico
stallato del consorzio nei locali accessori edificati
effettivo al muro divisorio tra le due proprietà.

La distanza tra i due cenni ed il proprio

locale di proprietà della ditta è stata misurata

con fuso. [redacted] in metri 10,24 (v. relazione

distale 28-06-04). Essa è rispettosa della distanza

minima di metri 10, tra i cenni ed "ostacoli"

esistenti, previste dal vigente R.L. del Comune

[redacted]. Pertanto il consorzio non ha com-

nesso alcuna violazione delle norme di cui

all'art. 890 cod. civ. ~~E'~~ inibente, rispetto al

tema deducendum delle cause, il fatto che il [redacted]

[redacted] non abbia rispettato il disposto dell'art. 3-4-46

del [redacted], in relazione alla distanza dei cenni

del fabbricato proprio di me proprietà. Le ditta,

infatti, non sono legittimate ex art. 100 cpc e tu-

tilere giudizialmente un interesse/diritto che non le

riguarda. E' innegabile, infatti, che l'art. 890 cod. civ.

regola i rapporti fra vicini, imponendo, anzi

che per richiamo e regolamenti, una serie di limiti



alle installazioni di impianti, materie e macchine,
e non solo pericolosi: tutto ciò con riferimento alle
altre proprietà e all'esigenza di preservare i fondi
liquidi delle opere pubbliche demum "alle solidità, se-
lustrità e ricchezza".

2 fronte delle difese espressive e delle risul-
tante delle CVI incombere alle città (ex art. 2587
cod. civ.), in ogni caso, l'essere probatorio di dimo-
strare la sussistenza di violazioni di norme rego-
lamentari, de parte del consorzio, nel posizionamento
di due centri in contestazione.

Quest'ordine non è stato assolto. Né può essere eluso
disponendo il richiamo del CVI a chiarimenti.

- B) Quercia al pollaio

È costituito da un nucleo di modesti ol-
meoni, addossato al muro divisorio. Esso è
destinato ad ospitare un limitato numero di ani-
meli, allevati per soddisfare esigenze familiari e
non certo di lucro (v. foto-fotografie scattate dal CVI).

Al momento del sopralluogo il CVI non ha
rilevato la presenza di altri festidioni e/o ceruse
ipercide ne del manufatto da degli animali
in esso ospitati. Sulla, al riguardo, eswano con-
testato le città in citazione.

Il pollaio in questione non può certo rientrare



per le sue dimensioni e caratteristiche, nel numero dei membri di l'art. 890 cod. civ. emessa alle "stelle".

Quanto alle ripetute sù il profilo edilizio il piano può rientrare tra gli "edifici accessori" di il R.E. comunale consistente di realizzare "a uso di abitazione di proprietà con altre proprietà private" (v. art. 51.2) - salvo eventuali implicazioni per violazioni dell'art. 46 R.E. che le parti non hanno segnalato.

- c) le parti non assume in caso di cessione sono irrilevanti e fu della decisione.

- d) sulla base delle superiori argomentazioni le domande va respinte.

Le soccombenze processuali comprese per le parti, ex art. 91 cpc, le condanne a rifondere al convenuto le spese del giudizio, complessivamente liquidate in: lire in €. [redacted] (di cui €. [redacted] per oneri, €. [redacted] per diritti ed €. [redacted] per spese), oltre al rimborso spese generali ex art. 14 T.F. ed agli accessori come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Pno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause promosse da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted],

FA
FAX

6

con decide:

- 1) respinge le domande;
- 2) condanna le parti, in solido, e rifonde al convenuto le spese del giudizio, liquidate in complessivi €. [redacted] oltre accessori;
- 3) fissa le spese di cui, in via definitiva, a carico solidale delle parti.

RHO, 28 GIUGNO 2006.

IL GIUDICE
Dott. ALBERTO PEZZONI
Alberto Pezzoni

IL CANCELLIERE CI
Enrica Pezzoni

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITATO
OGGI 15 SET. 2006

Rho, il

IL CANCELLIERE CI
Enrica Pezzoni

19 SET. 2006

RICHIESTA DEL

RILASCIO DEL

25/09/06

N° 8 COPIE

LIBERE/AUTENTICHE ^{USO}
ATTORNO

DI N°

FACCIATE OGNUNA.

MARCHE APPLICATE

€ 4,93

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze € 7,23

Agenzia Entrate

00005533 00019975 0001-00010

00001A5D W013P001

18/09/2006 07:15:28

1178A350D8042A80

1 05 258726 458 0

